

(N. 1660)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(BRASCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 AGOSTO 1956

Conglobamento parziale e totale delle competenze dei ricevitori e portalettere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, numero 767, ha disposto il parziale conglobamento con effetto dal 1° luglio 1955 del trattamento economico del personale statale in attività di servizio; tale provvedimento è applicabile anche ai ricevitori e portalettere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i quali sono equiparati, ai fini economici, al personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione medesima avente grado di commesso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543.

È peraltro da tenere presente che quest'ultimo decreto del Presidente della Repubblica n. 543 attribuisce l'integrale trattamento del detto grado di equiparazione soltanto ai ricevitori e portalettere con *prestazione di almeno otto ore giornaliera*, determinata secondo i cri-

teri stabiliti nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 543.

Per i restanti ricevitori e portalettere, il trattamento economico è, invece, così fissato:

stipendio:

— tanti ottavi dell'intero trattamento quante sono le ore di lavoro giornaliera riconosciute;

indennità di carovita:

— l'intera quota al personale con prestazione giornaliera di almeno sei ore;

— una quota ridotta a tanti sesti dell'intero quante sono le ore di lavoro riconosciute per il personale con prestazione giornaliera inferiore a sei ore.

Ciò posto, è da ricordare che il suddetto decreto del Presidente della Repubblica 17 ago-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sto 1955, n. 767, ha soppresso l'indennità di carovita-base consolidandola nello stipendio.

Questa norma ha fatto sorgere la necessità di regolare in modo particolare il trattamento conglobato dei ricevitori e portalettere e ciò per evitare il sensibile danno economico che, in caso diverso, deriverebbe a quelli con una prestazione riconosciuta inferiore ad otto ore giornaliere, dal fatto che gli ottavi del nuovo stipendio conglobato verrebbero a risultare inferiori alle retribuzioni cui detto personale aveva titolo prima del conglobamento (stipendio in base ad ottavi — carovita in base a sestì).

Il presente disegno di legge, predisposto di intesa con il Ministero del tesoro, disciplina appunto il trattamento economico dei ripetuti ricevitori e portalettere, sia dal 1° luglio 1955, sia dal 1° luglio 1956, tenendosi conto delle disposizioni legislative intervenute nella materia.

Il disegno di legge in parola si compone di otto articoli che di seguito singolarmente si illustrano:

Art. 1 — Provvede ad attribuire ai ricevitori e portalettere, rispettivamente dal 1° luglio 1955 e dal 1° luglio 1956, i nuovi stipendi conglobati di cui alle tabelle A e B annesse al disegno di legge.

Detti stipendi corrispondono esattamente, per il personale che presta 8 ore giornaliere di servizio, a quelli assegnati al commesso postale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Per quanto concerne il personale con prestazione riconosciuta di servizio inferiore ad 8 ore giornaliere, lo stipendio conglobato risulta determinato in quote proporzionali decrescenti, stabilite tenendosi conto della necessità già accennata in esordio.

Art. 2 — In conseguenza di quanto disposto nel precedente articolo, vengono soppresse, come voci a sè stanti, perchè unificate nella retribuzione del suddetto personale, l'indennità di carovita, escluse le quote complementari, lo assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23,

ed il premio di interessamento. A decorrere poi dal 1° luglio 1956, viene soppresso anche l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130.

Art. 3 — Disciplina l'erogazione, con effetto dal 1° luglio 1955, dell'assegno di sede previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni. Tale assegno viene attribuito per intero in caso di prestazione giornaliera non inferiore a 6 ore ed è ridotto a sestì per prestazioni di durata più breve. È così adottata la stessa norma già vigente per il carovita nei confronti dei ricevitori e portalettere, e ciò perchè il detto assegno ha un carattere sostitutivo del carovita medesimo.

Art. 4 — Stabilisce che la tredicesima mensilità da corrispondere al personale di cui trattasi è commisurata ad una mensilità della retribuzione derivante dall'applicazione del disegno di legge in esame, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Art. 5 — Come già precisato, non sono incluse nella retribuzione mensile decorrente dal 1° luglio 1955 le quote complementari di carovita. Pertanto, con l'articolo in parola si stabilisce che tali competenze sono corrisposte a parte sotto la denominazione di « quote di aggiunta di famiglia » con le stesse norme di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, ed all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7. Viene poi confermato che la misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano una prestazione di almeno sei ore giornaliere e che per le prestazioni inferiori la misura stessa è ridotta a tanti sestì dell'intera quota quante sono le ore di lavoro.

Art. 6 — Provvede ad estendere ai ricevitori e portalettere, in quanto applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1955, le disposizioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni (concernenti la misura dei contributi previdenziali ed assistenziali sulla base delle retribuzioni godute al 30 giugno 1955), nonchè quelle dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, nu-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mero 7 (concernenti le maggiorazioni percentuali già fruite sul soppresso premio d'interessamento del personale postelegrafonico). Inoltre, vengono estese, sempre in quanto applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1956, le norme degli artt. 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (concernenti rispettivamente la misura delle ritenute previdenziali ed assistenziali da calcolare sull'80 per cento delle retribuzioni risultanti al 1° luglio 1956, ed il mantenimento in sede di prima applicazione del conglobamento totale di determinati assegni personali in eventuale godimento).

Art. 7 — Dispone che ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio, debbasi tener conto del servizio prestato succes-

sivamente al 1° luglio 1953, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543, con il quale, come già si è detto, è stata concessa ai ricevitori e portalettere l'equiparazione economica ai dipendenti di ruolo.

Art. 8 — Indica il modo di copertura della spesa stabilendo che per l'esercizio 1955-56 si provvede ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 (legge delega), mentre per gli esercizi successivi l'onere farà carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che viene autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1

Ai ricevitori e portalettere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 543, sono attribuiti, a decorrere dal 1° luglio 1955, gli stipendi risultanti dalla Tabella A, e, a decorrere dal 1° luglio 1956, gli stipendi risultanti dalla Tabella B, allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per il tesoro.

Art. 2

Per il personale di cui trattasi, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono soppressi i seguenti emolumenti:

a) l'indennità di carovita, escluse le quote complementari, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;

b) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

c) il premio di interessamento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° luglio 1956, è anche soppresso l'assegno perequativo di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni.

Art. 3

L'assegno personale di sede previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è concesso, a decorrere dal 1° luglio 1955, al personale di cui al precedente art. 1 ed è corrisposto per intero in caso di prestazione giornaliera di almeno sei ore; è ridotto a tanti sestimi dell'intero, in proporzione al numero delle ore di servizio, in caso di prestazione di durata inferiore.

Nel caso di cumulo di servizi l'importo complessivamente corrisposto a titolo di assegno personale di sede non può superare quello determinato ai sensi del precedente comma.

Art. 4

La tredicesima mensilità spettante al personale di cui al precedente art. 1 ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 466, è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Art. 5

Al personale indicato al precedente art. 1, a decorrere dal 1° luglio 1955, sono corrisposte le quote di aggiunta di famiglia con l'applicazione delle norme di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

La misura intera di dette quote spetta per i servizi che richiedano almeno sei ore di lavoro giornaliero.

Per le prestazioni inferiori alle sei ore l'aggiunta di famiglia è ridotta a tanti sestimi della intera quota per quante sono le ore di lavoro.

Art. 6

Sono estese al personale di cui al precedente art. 1, in quanto applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1955, le disposizioni dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, e quelle dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7; e, a decorrere dal 1° luglio 1956, quelle degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 7

Ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio spettanti al personale indicato al precedente art. 1, si tiene conto del servizio prestato con la stessa qualifica in qualsiasi sede successivamente al 1° luglio 1953.

Nel caso di modificazioni di stipendio derivanti da variazione nella prestazione oraria giornaliera, ai fini della concessione degli aumenti periodici, è utile, nella nuova posizione, l'anzianità di servizio già maturata.

Art. 8

Fermo il disposto dell'art. 12, secondo comma, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attribuzione di fondi a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

TABELLA A

TABELLA DEGLI STIPENDI DEI RICEVITORI E PORTALETTERE
A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1955

PRESTAZIONI GIORNALIERE	STIPENDI ANNUI						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziali	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Con 8 ore di servizio giornaliero	387.000	399.000	405.000	417.000	429.000	—	2
» 7 » » »	357.360	367.860	373.110	383.610	394.110	—	2
» 6 » » »	327.840	336.840	341.340	350.340	359.340	—	2
» 5 » » »	273.120	280.600	284.350	291.850	299.350	—	2
» 4 » » »	218.640	224.640	227.640	233.640	239.640	—	2
» 3 » » »	163.800	168.300	170.550	175.050	179.550	—	2
» 2 » » »	109.320	112.320	113.820	116.820	119.820	—	2

Visto, il Ministro per il tesoro.

TABELLA B

TABELLA DEGLI STIPENDI DEI RICEVITORI E PORTALETTERE
A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1956

PRESTAZIONI GIORNALIERE	STIPENDIO INIZIALE	NOTE
Con 8 ore di servizio giornaliero	450.000	Gli stipendi indicati in tabella sono suscettibili di aumenti periodici biennali pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale.
» 7 » » »	414.000	
» 6 » » »	378.000	
» 5 » » »	315.000	
» 4 » » »	252.000	
» 3 » » »	189.000	
» 2 » » »	126.000	

Visto, il Ministro per il tesoro.